



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF178

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 10

OGGETTO	RIFORMA DEL TERZO SETTORE – ASPETTI CIVILISTICI
RIFERIMENTI	D.LGS. 117/2017 IN G.U. N. 179 DEL 2/08/2017; L. 106/2016
CIRCOLARE DEL	17/10/2017 (2° parte)

Sintesi: si prosegue con l'analisi degli aspetti generali riferiti agli Enti del Terzo Settore.

DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO IN SEDE DI LIQUIDAZIONE

L'assenza dello scopo di lucro si evidenzia anche in sede di cessazione di estinzione dell'ente del Terzo Settore. Infatti, anche in caso di estinzione/scioglimento il patrimonio dell'ente non è distribuibile ai soci/organismi societari, ma va devoluto, distinguendo i casi in cui tale destinazione:

- sia prevista per legge: occorre darne la destinazione prevista in tale legge
- in caso contrario: va **devoluto**, previo **parere obbligatorio del Registro unico**:
 - agli **altri enti del terzo settore individuati dallo Statuto** o dall'organo sociale competente in materia (gli amministratori o l'Assemblea, a seconda delle previsioni statutarie)
 - se non individuati, alla Fondazione Italia Sociale.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare: gli ETS dotati di personalità giuridica possono costituire un patrimonio separato destinato ad uno specifico affare, cui si applicano gli artt. 2447-bis e segg. C.C.

REGISTRO UNICO NAZIONALE

Il Titolo VI del D.lgs. 117/2017 è dedicato alla introduzione del Registro unico nazionale, destinato a **raggruppare tutti i registri** (nazionali, regionali o delle province autonome) precedentemente esistenti (Onlus, OdV, APS, ecc.).



Nota: si tratterà quindi di una **Anagrafe unica su base nazionale**, le cui funzioni sono in buona parte mutate da quelle del Registro imprese per i soggetti imprenditori.

Enti commerciali: gli enti che esercitano in via **esclusiva o principale attività commerciale in forma d'impresa** sono inoltre soggetti all'obbligo di **iscrizione al Registro imprese**.

Diffusione territoriale: il Registro unico:

- sarà istituito presso il Ministero del lavoro
- ma sarà gestito su base territoriale da parte di ciascuna regione/Provincia autonoma.

Il registro è pubblico ed accessibile a tutti gli interessati tramite strumenti telematici

SEZIONI DEL REGISTRO: il registro sarà suddiviso nelle seguenti 7 sezioni (che seguono la medesima descrizione degli enti del terzo settore effettuata dall'art. 4, di cui in precedenza):

a) Organizzazioni di volontariato	e) Reti associative
b) Associazioni di promozione sociale	f) Società di mutuo soccorso
c) Enti filantropici	g) Altri enti del Terzo settore.
d) Imprese sociali (incluse le cooperative sociali)	

Ciascun ente potrà essere iscritto **solo in 1 sezione**, tranne le reti associative.

Sezioni potranno essere istituite con apposito DM.

ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO: il rappresentante legale deve presentare **apposita domanda**:

- presso l'ufficio del **Registro unico competente** per sede legale dell'ente
- depositando l'Atto costitutivo e lo Statuto, con eventuali allegati
- indicando la sezione nella quale è richiesta d'iscrizione.

Entro i successivi 60 giorni il registro verificare la sussistenza delle condizioni e procede:

- ad iscrivere l'ente
- a rifiutare l'iscrizione, con provvedimento motivato (impugnabile presso il TAR)
- ad invitare il contribuente a modificare o integrare la domanda.

Silenzio assenso: in assenza di risposta, l'ufficio dovrà procedere all'iscrizione.

Atto costitutivo/Statuto "standard": gli enti possono redigere tali atti:

secondo "modelli standard tipizzati" che saranno predisposti dalle reti associative, ed approvati con DM dal Ministero del lavoro.

In tal caso il registro verificherà solo la completezza formale della documentazione.

ATTI DA ISCRIVERE AL REGISTRO UNICO

In modo analogo al Registro delle imprese, anche nel Registro unico dovranno risultare:

a) le seguenti informazioni minime al momento dell'iscrizione

ISCRIZIONI INIZIALI	la denominazione
	la forma giuridica
	la sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie
	la data di costituzione
	l'oggetto dell'attività di interesse generale
	il codice fiscale o la partita IVA
	l'eventuale possesso della personalità giuridica (col relativo patrimonio minimo)
	i soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente
	i soggetti che ricoprono cariche sociali, con indicazione di poteri e limitazioni

b) le successive modifiche, entro 30 giorni dal momento in cui si verificano

MODIFICHE SUCCESSIVE	Atti modificativi dell'atto costitutivo/statuto
	Operazioni straordinarie: liquidazione (anche giudiziale); trasformazioni; fusioni e scissioni; ecc.
	Provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione dell'ente (del giudice o del Registro unico)
	Generalità dei liquidatori
	Altri atti la cui iscrizione è prevista per legge

Opponibilità ai terzi: analogamente a quanto previsto per il registro imprese (art. 2188 CC):

- gli atti sono opponibili ai terzi (es: limiti di procura) una volta pubblicati Registro unico
- sempreché l'ente non provi che i terzi ne erano a conoscenza

DEPOSITO DEL BILANCIO

Gli amministratori dell'ente sono tenuti a depositare **entro il 30/06 di ciascun anno**:

- ➔ il **bilancio d'esercizio** (e l'eventuale bilancio sociale)
- ➔ i **rendiconti delle raccolte di fondi** svolte nell'anno precedente.



N.B.: il termine per il deposito è fisso (30 giugno), anche nel caso in cui l'ente possieda un esercizio non coincidente con l'anno solare.

VIOLAZIONI E SANZIONI

Si applica il regime previsto per le imprese (art. 2630 CC), con applicazione per ciascun amministratore di una sanzione:

- da € 206 a € 2.065: per le omesse comunicazioni obbligatorie al Registro unico
- aumentata di 1/3: se la violazione riguarda il deposito del bilancio.

Irregolarità nel deposito: il Registro diffida l'ente ad adempiere nel termine non superiore a 180 giorni decorsi i quali l'ente viene cancellato dal registro.

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO UNICO

La cancellazione dal registro unico può avvenire:

- per cessazione dell'ente, volontaria o d'ufficio
- per perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione (anch'esse su istanza dell'ente o d'ufficio).

Può, inoltre, avvenire la migrazione da una sezione ad altra del Registro unico.

ADEMPIMENTI CONTABILI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

L'art. 13 del codice prevede gli obblighi in materia di obblighi contabili, non definendo le modalità di tenuta della contabilità, ma solo la modalità di redazione del bilancio.

ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

Sono obbligati a **redigere** il bilancio d'esercizio (e depositarlo presso il Registro unico), formato da:

- ✓ **Stato Patrimoniale**
- ✓ **Rendiconto Finanziario**, "con indicazione dei **proventi** e degli **oneri**"
- ✓ e **Relazione di missione**, nella quale indicare:
 - l'andamento economico/finanziario dell'ente
 - le poste di bilancio
 - le modalità di perseguimento delle finalità prevista dallo statuto.

Enti di minori dimensioni: il "bilancio" degli enti:

- con **ricavi, rendite, proventi o entrate** comunque denominate **inferiori a € 220.000**
- può essere redatto nella forma del **rendiconto finanziario per cassa**.




Nota: il "bilancio" andrà **redatto in conformità alla modulistica** che sarà definita **con DM attuativo**.

Appare, tuttavia, sufficientemente chiaro che il legislatore abbia inteso distinguere (oggettivizzando quanto previsto dal 1° principio OIC per gli enti non commerciali) tra:

- **enti di maggiori dimensioni** (componenti positivi > € 220.000): sono obbligati ad una **contabilità di tipo ordinario** (che prevede lo Stato patrimoniale) e dovranno adottare un **criterio di competenza**
- **enti di dimensioni minori** (componenti positivi ≤ € 220.000): possono adottare un criterio di cassa e, si ritiene, una contabilità di tipo semplificato

Il "Rendiconto finanziario", infatti, pare assimilabile ad un Conto Economico (riferimento a proventi ed oneri), anche se potrebbe includere alcune informazioni proprie del rendiconto finanziario delle società.

La **Relazione di missione**, infine, appare poi una sorta di "ibrido" tra un libro inventari (poste di bilancio) ed una relazione del CdA (per quanto attiene l'andamento della gestione).



ENTI DEL TERZO SETTORE CON ATTIVITÀ COMMERCIALE: gli enti del terzo settore:

- che esercitano l'attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, configurandosi, pertanto, quali enti commerciali a tutti gli effetti
- sono obbligati a tutti gli adempimenti propri delle società di capitali (tenuta di una ordinaria contabilità ex art. 2214 cc; deposito del bilancio ordinario, abbreviato o delle micro imprese, ecc.).

Libro dei "volontari": in presenza di volontari non occasionali va tenuto un apposito registro

BILANCIO SOCIALE

L'art. 14 prevede degli ulteriori obblighi relativi all'attività sociale degli enti del terzo settore, anche in questo caso distinti a seconda delle dimensioni dell'ente.

Enti di maggiori dimensioni: gli ETS:

- ⇒ con **ricavi**, rendite, proventi o entrate **superiori ad € 1.000.000**
- ⇒ devono redigere il bilancio sociale e
 - **depositarlo** presso il **Registro unico**
 - **pubblicarlo** sul proprio **sito Internet**

Enti di dimensioni minori: gli ETS:

- ⇒ con **ricavi**, rendite, proventi o entrate **superiori ad € 100.000**
- ⇒ possono limitarsi alla **pubblicazione sul proprio sito Internet** (o su quello della rete associativa cui aderiscono) gli **emolumenti**, i compensi o i corrispettivi attribuiti, a qualsiasi titolo:
 - agli organi dell'ente (componenti dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo)
 - ai dirigenti
 - ed agli associati.

LIBRI SOCIALI

L'art. 15 del Codice definisce gli ulteriori obblighi di natura formale degli enti del terzo settore.

LIBRI SOCIALI: in modo del tutto analogo alle società di capitale, sono obbligatori:

- ⇒ il **libro degli associati/aderenti**
- ⇒ il libro delle **adunanze** e dei verbali:
 - delle **assemblee**
 - dell'**organo di amministrazione**
 - dell'**organo di controllo**
 - degli eventuali altri organi sociali.



Poteri degli associati: gli associati hanno diritto a consultare i libri sociali, secondo le modalità stabilite nell'atto costitutivo/statuto (tale potere non si estende libri contabili, a differenza delle Srl).

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'art. 17 del Codice disciplina l'attività dei volontari nell'ambito degli enti del terzo settore.



N.B.: in generale, i volontari **non devono obbligatoriamente** essere **associati**.

Particolari forme di enti del terzo settore (organizzazione di volontariato e associazioni di promozione sociale) prevedono, tuttavia, dei vincoli di natura quantitativa (v. RF 176/2017).

Per svolgere le proprie attività (di interesse generale o meno), gli enti del terzo settore possono avvalersi di **volontari**, e cioè di soggetti che:

“prestano liberamente la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”.

Viene espressamente previsto che non si configura quale volontario l'associato che “occasionalmente coadiuva gli organi sociali nello svolgimento delle relative funzioni”.


OBLIGO DI GRATUITA: l'attività svolta dei volontari:

- **non può essere** in alcun modo **retribuita** (né dall'ente, né del beneficiario finale)
- l'ente può **solo rimborsare** le **spese effettivamente sostenute e documentate** (sono vietati i rimborsi forfettari) nei limiti e alle condizioni previsti dall'ente
- è **incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro**, subordinato o autonomo, con l'ente.



N.B.: l'obbligo precedentemente previsto per le organizzazioni di volontariato è stato esteso a tutti gli enti del terzo settore

Si ritiene che tra le spese documentate rientrino i rimborsi chilometrici (nel presupposto che in generale non sono tassati in capo ai lavoratori dipendenti/co.co.co.), quantomeno per trasferte extra-comunali.



Copertura assicurativa: i volontari devono essere obbligatoriamente assicurati contro

- gli **infortuni** e le **malattie** (professionali) connesse all'attività svolta
- e per la **responsabilità civile verso terzi**.

A tal fine previsto che, in presenza di attività svolta a favore di pubbliche amministrazioni, il costo della copertura sia a carico della P.A.

ATTIVITÀ DI LAVORO NELL'AMBITO DEL TERZO SETTORE

L'art. 16 introduce due previsioni finalizzate ad evitare gli abusi verificatisi in passato nell'ambito degli enti no profit.

RETRIBUZIONE MINIMA: tutti i lavoratori degli enti del terzo settore

- hanno diritto ad un **trattamento economico e normativo**
- **non inferiore a quello** previsto dai **Contratti Collettivi di Lavoro** (art. 51 D.lgs. 81/2015).

PEREQUAZIONE TRA DIPENDENTI: tra i dipendenti del medesimo ente del terzo settore:

- la differenza di retribuzione lorda annua tra lavoratori dipendenti di diverse mansioni
- non può essere superiore al rapporto di 1 a 8.

Esempio: il dirigente capo di ente ha una retribuzione lorda di €. 120.000; la retribuzione minima di corrispondere agli altri dipendenti non potrà essere inferiore a €. 15.000 (cioè 1/8 di 120.000).

Il rispetto di tale parametro deve essere rendicontato nell'ambito della Relazione di missione

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

Il Titolo IV del codice modifica la disciplina civilistica di associazioni e fondazioni del terzo settore, improntata a dei maggiori controlli.

Viene invece confermato l'obbligo di rispettare i caratteri cd. "di democraticità" previsti in precedenza solo per poter ottenere un regime fiscale agevolato (art. 148 c. 8 Tuir e art. 4 c. 7 Dpr 633772).



N.B.: per quanto attiene eventuali associazioni/fondazioni che non si possono qualificare come enti del terzo settore si rinvia ai chiarimenti della precedente RF 176/2017.

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere i seguenti elementi:

a) assenza di scopo di lucro e finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite
b) attività "di interesse generale" che costituisce l'oggetto sociale
c) sede legale
d) patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica
e) norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'ente
f) diritti e obblighi degli associati (sole associazioni); requisiti per l'ammissione di nuovi associati e relativa procedura, secondo criteri non discriminatori , coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta
g) nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, qualora previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti
h) norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di liquidazione/cessazione
i) durata dell'ente, ove prevista.

Lo statuto costituisce parte integrante dell'atto costitutivo, indipendentemente che sia stipulato a parte o sia integrato nell'atto costitutivo.

In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo rispetto allo statuto, prevalgono queste ultime.

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E FONDAZIONI - PERSONALITÀ GIURIDICA

Tra le maggiori novità della riforma, vi è una disciplina specifica per quanto riguarda l'acquisizione della personalità giuridica da parte di associazioni e fondazioni (in deroga al Dpr 361/2000).

Controllo di legalità: la personalità giuridica viene acquisita tramite **atto pubblico**, dove il notaio è tenuto a verificare la sussistenza:

- ➔ delle condizioni previste dal codice per la costituzione dell'ente
- ➔ del **patrimonio minimo** previsto in tal caso.

Una volta superata tale verifica:

- l'ente assume **automaticamente la personalità giuridica**
- con acquisizione della cd. "**autonomia patrimoniale**" (per le obbligazioni risponde il solo ente con il proprio patrimonio, senza che si applichi più la responsabilità solidale di chi ha agito per suo conto).

PATRIMONIO MINIMO: per acquisire la personalità giuridica occorre disporre del seguente patrimonio:

SOGGETTO	PATRIMONIO MINIMO
Associazione riconosciuta	Non inferiore a €. 15.000
Fondazione	Non inferiore a €. 30.000

Analogamente alle Srl, il patrimonio può essere costituito

- in denaro
- e/o in natura: in tal caso è necessaria la perizia giurata di un revisore legale/società di revisione.

ASSOCIAZIONI – AMMISSIONE DEL SOCIO

L'art. 23 recepisce quanto già in precedenza applicato dalla maggior parte delle associazioni (principio della cd. "porta aperta"), disponendo che l'ammissione di un nuovo associato avviene:

- su domanda dell'interessato
- con delibera dell'organo di amministrazione, che va annotata nel Libro degli associati.

Rigetto della domanda: la delibera va notificata all'interessato entro 60 giorni; questo può richiedere che si pronunci l'Assemblea (o altro organo da questa eletto entro 60gg dalla comunicazione del rigetto). Ciò può, tuttavia, essere derogato da specifiche disposizioni dell'atto costitutivo/statuto.



Nota: le precedenti disposizioni si estendono alle Fondazioni del Terzo settore:

- che dispongono di un organo assembleare o di indirizzo comunque denominato
- ove non derogate dall'atto costitutivo/statuto.

ASSEMBLEA

L'art. 24 disciplina in modo specifico il funzionamento dell'assemblea delle associazioni.

SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE		
Diritto di voto	Iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi	
Voto capitario	A ciascun associato è attribuito 1 solo voto <u>Deroga:</u> l'atto costitutivo/statuto può attribuire fino a 5 voti in proporzione al numero degli associati	
Conflitto di interessi	Opera l'art. 2373 cc, con la possibile impugnazione della delibera assunta con il voto determinante del soggetto in conflitto di interessi)	
Deleghe	Ciascun associato può essere rappresentato da un altro associato (escluso l'organo amministrativo) tramite delega scritta	
	Tipo di associazione	Max associati rappresentati
	< 500 associati	3
	≥ 500 associati	5
Modalità telematiche	Sono ammesse le assemblee tenute con modalità telematiche (videoconferenze; espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica)	



Assemblee separate: le associazioni con almeno 500 associati possono prevedere lo svolgimento di assemblee separate per singole materie o particolari categorie di associati/attività in più ambiti territoriali

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'art. 25 dispone che l'assemblea deve **inderogabilmente** avere le seguenti competenze:

COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA	
-	nomina e revoca dei componenti degli organi sociali
-	nomina e revoca, se previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti
-	approvazione del bilancio
-	delibera in merito all' azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi sociali
-	delibera sull'esclusione degli associati (se l'atto costitutivo/statuto non attribuiscono tale competenza ad altro organo eletto dall'Assemblea)
-	delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo/statuto
-	approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari
-	delibera di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione
-	delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo/statuto alla sua competenza.



Nota: le precedenti disposizioni si estendono alle Fondazioni del Terzo settore:

- che dispongono di un organo assembleare o di indirizzo comunque denominato
- ove non derogate dall'atto costitutivo/statuto.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Come anticipato, l'assemblea deve nominare un organo di amministrazione (l'organo deve essere presente anche nelle fondazioni ancorché non vi sia alcuna nomina assembleare).

Amministratori: premesso che, in generale, possono anche essere non associati, tuttavia

- la **maggioranza di essi**
- va scelta **tra gli associati** o tra le persone fisiche indicate dagli enti giuridici associati.

POSSIBILI PREVISIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO/STATUTO	
Requisiti degli amministratori	l'obbligo di possesso di determinati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza (anche in relazione a quanto potranno prevedere i codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative)
Nomina di 1 o più amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - siano scelti tra le diverse categorie di associati (volontari; sostenitori; lavoratori; ecc.) - la minoranza degli amministratori sia nominata non dall'Assemblea, ma da soggetti esterni
Rappresentanza	Il potere di rappresentanza è generale (eventuali limitazioni sono opponibili solo se iscritte nel Registro unico o se è provato che i terzi ne erano a conoscenza)
Responsabilità	Sono applicabili, in quanto compatibili, le norme del codice civile
Conflitto di interessi	Sono applicabili, in quanto compatibili, le norme sull'indipendenza previste in materia di revisione legale (art. 15 D.lgs. 39/2010)
Ineleggibilità e decadenza	si applica quanto previsto in materia societaria dall' art. 2382 CC

Denuncia il tribunale e all'organo di controllo: tra le novità più rilevanti vi è l'estensione delle disposizioni previste in ambito societario (artt. 2408 e 2409 CC) alle associazioni.

In particolare:

art. 2409 CC	in presenza di gravi irregolarità pregiudizievoli, possono presentare denuncia al Tribunale: <ul style="list-style-type: none"> - almeno 1/10 degli associati - l'organo di controllo - Il soggetto incaricato della revisione legale
Art. 2408 CC	a ciascun associato (ad 1/10 degli associati nelle associazioni con > 500 associati) è attribuita la facoltà di denunciare all'organo di controllo (ove nominato) i fatti che ritiene pregiudizievoli ; questo deve tenere conto nella Relazione all'assemblea. se la denuncia è fatta da almeno 1/20 degli associati, l'organo di controllo, se la ritiene fondata: <ul style="list-style-type: none"> - deve tempestivamente convocare l'assemblea - presentando le proprie conclusioni e proposte (v. art. 2408, C.c.)

ORGANO DI CONTROLLO

L'art. 30 dispone in merito alla nomina dell'**organo di controllo interno**, di carattere collegiale o monocratico, prevedendo che:

- **fondazioni**: è **sempre obbligatoria**
- **associazioni**: è richiesta ove:
 - abbia superato **per 2 esercizi consecutivi**
 - **almeno 2 dei seguenti limiti quantitativi**:

PARAMETRI	Importo
Totale "attivo" di Stato patrimoniale	110.000
Totale "ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate"	220.000
Media dei Dipendenti	5



Nota: appare evidente l'analogia con l'obbligo di nomina del collegio sindacale da parte delle società di capitali; dovrebbero, pertanto, potersi estendere i medesimi criteri applicativi di cui nel seguito.

L'associazione potrà non nominare l'organo di controllo

- **nel 1° esercizio di attività**: se non siano stati superati 2 dei 3 parametri (senza ragguaglio ad anno)
- **successivamente: se per 2 esercizi consecutivi** (considerato quello in via di predisposizione) non siano superati 2 dei 3 parametri (non necessariamente sempre gli stessi) già in relazione al secondo di tali esercizi.

Esempio: associazione che al termine dell'esercizio registra i seguenti risultati:

Esercizio	Anno n+1	Anno n
totale attivo:	130.000 (> al limite)	100.000 (< al limite)
totale ricavi/entrate	250.000 (> al limite)	240.000 (> al limite)
dipendenti:	4 (< al limite)	5 (≤ al limite)

potrà non nominare l'organo di controllo per l'anno n+1, avendo superato per 2 volte i limiti nel **solo medesimo anno**.

L'obbligo cessa qualora per 2 esercizi consecutivi i predetti limiti non vengano superati.

Patrimonio destinato: la sua presenza obbliga sempre alla nomina dell'organo di controllo



REQUISITI NECESSARI: ai componenti dell'organo di controllo si applicano l'artt. 2397 c. 2 e l'art. 2399 Cod. Civ; pertanto, in presenza di un organo:

- ➔ **monocratico:** il "sindaco" unico deve essere **iscritto al Registro dei revisori legali**
- ➔ **collegiale:** **almeno uno dei componenti** deve essere **iscritto al Registro dei revisori legali**, mentre gli altri membri possono essere scritti negli albi professionali dei commercialisti, avvocati o consulenti della, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

FUNZIONI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo svolge le seguenti funzioni:

▪ vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto
▪ vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
▪ controllo dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e il suo concreto funzionamento (anche ai fini della cd. "responsabilità amministrativa" ex D.lgs. 231/2001)
▪ controllo contabile laddove: <ul style="list-style-type: none"> - l'ente non possieda un soggetto incaricato per la revisione legale dei conti - o laddove un componente dell'organo di controllo sia un Revisore legale iscritto nell'apposito registro
▪ monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare modo per previsto: <ul style="list-style-type: none"> - dall'art. 5 (attività di interesse generale) - dall'art. 6 (attività diverse) - dall'art. 7 (raccolta fondi) - dall'art. 8 (destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro)
▪ attestazione che il bilancio sociale è stato redatto in conformità all'art.14

L'organo esplicitare tutte le precedenti funzioni anche nel caso in cui sia nominato un revisore.

I singoli componenti dell'organo di controllo possono, in qualunque momento, procedere ad ispezioni, chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'art. 31 prevede infine l'obbligo di nomina di **Revisore legale dei conti** (o società di revisione) iscritti nell'apposito Registro, laddove l'ente:

- abbia superato **per 2 esercizi consecutivi**
- **almeno 2 dei seguenti limiti quantitativi:**

PARAMETRI	Importo
Totale "attivo" di Stato patrimoniale	1.100.000
Totale "ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate"	2.200.000
Media dei Dipendenti	12

L'obbligo viene meno qualora per 2 esercizi consecutivi i predetti limiti non vengano superati.